

Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino Sezione Istruzione e Formazione

"Indizione procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento, tramite mercato elettronico (MePA) di Consip S.p.A., della fornitura arredi per le Istituzioni Scolastiche - determinazione a contrarre – CIG: Z131ED2C3D"

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara	
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate	
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali	
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva	
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese	
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990	
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali	
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto	

Ente certificato:





ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Prestazioni oggetto del servizio	Importi presunti (I.V.A. esclusa)	%
Prestazione principale: fornitura arredi scolastici	€ 8.196,72	100
Importo complessivo presunto della fornitura	€ 8.196,72	100

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il contratto decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento della fornitura e fino alla consegna, entro massimo 60 gg. consecutivi di calendario dalla data di affidamento.

In considerazione della durata del contratto non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art.35 del codice dei contratti pubblici,l'ammontare complessivo della fornitura, che costituisce valore presunto, corrisponde a € 8.196,72 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del codice dei contratti non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto i beni che si intende acquistare sono forniti direttamente dai produttori.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

2.1 – Caratteristiche tecniche – Acquisti Verdi

Le caratteristiche tecniche degli arredi sono descritti nell'allegato A. La fornitura dovrà essere conforme al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017, allegato 1).

2.2 - Modalità di effettuazione delle forniture

La stazione appaltante emetterà specifici ordini scritti recanti l'indicazione delle destinazioni, dei quantitativi, delle tipologie di materiali da fornire, delle località di consegna e del referente per la consegna. I beni forniti dovranno corrispondere esattamente per forma, misure, pesi, lavorazioni, spessori, qualità dei beni impiegati alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B.

Le operazioni relative all'imballaggio, trasporto, scarico, trasporto ai piani, disimballaggio e montaggio dei beni ordinati sono a rischio e a carico della ditta aggiudicataria. Al fine di evitare disservizi, la ditta è tenuta preventivamente a verificare l'accessibilità dei propri mezzi di trasporto agli edifici scolastici destinatari (viabilità, eventuali permessi di transito nei centri storici e relativi oneri, agibilità degli ingressi, delle scale, esistenza di montacarichi, ecc.) per adeguare il servizio alle particolari esigenze della scuola.

La ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri addetti e di ogni danno e disguido possano derivare dalle operazioni di consegna, scarico, trasporto nelle aule e montaggio. Qualora la ditta non provvedesse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà provvedervi con propria organizzazione, imputando le spese che ne deriveranno a carico dell'aggiudicatario oltre l'applicazione delle penalità previste dall'Art. 10 del presente capitolato.

I beni ordinati dovranno essere consegnati pronti all'impiego cui sono destinati, nei vari siti di utilizzo degli stessi. Per sito di utilizzo non si intende genericamente la sede della scuola destinataria, bensì le aule scolastiche o i locali indicati specificamente dalla scuola consegnataria. Il servizio di trasporto degli arredi e di montaggio al piano deve essere garantito in modo tale da non creare disturbo allo svolgimento dell'attività didattica. A tal fine, almeno 3 giorni lavorativi prima della consegna, la ditta dovrà avvisare la scuola e concordare con il Dirigente Scolastico oppure il DSGA il giorno e l'orario di consegna e di montaggio degli arredi forniti. Gli arredi dovranno inoltre apparire integri, privi di segni di urti e rigature dovuti a carenza di imballaggio e/o anomalie di trasporto. Il fissaggio delle lavagne e degli attaccapanni alla parete dell'aula (previa



rimozione di arredi eventualmente già presenti) effettuato in modo da garantire un solido e duraturo ancoraggio, costituisce elemento particolarmente importante nell'effettuazione delle forniture. Pertanto, ove l'Istituzione scolastica, per qualsiasi motivo, esoneri la ditta dal montaggio, l'Amministrazione non considererà liberata da responsabilità la ditta medesima a meno che quest'ultima non fornisca una specifica liberatoria formale della scuola, debitamente firmata dal Dirigente Scolastico ovvero dal DSGA. La rimozione degli imballaggi è a carico della ditta aggiudicataria, così come la pulizia degli arredi e dei locali interessati. Dopo la fornitura e l'esecuzione delle opere d'arredo verranno addebitati alla ditta Euro 30,00 per ogni imballo non rimosso.

La ditta si impegna a rilasciare alla scuola destinataria copia del documento di trasporto (DdT) attestante l'avvenuta consegna, nonchè a trasmettere via fax, entro 5 gg. lavorativi da tale data, copia dello stesso al fax della stazione appaltante (02.21.33751) all'attenzione della Sezione Istruzione e Formazione. Il DdT dovrà risultare completo di ogni dato; in particolare dovrà riportare la scuola destinataria della fornitura, il timbro e la firma leggibile del Responsabile della scuola cui il materiale è stato consegnato

Tutti i beni forniti dovranno essere dotati di elemento identificativo (targhetta metallica rivettata oppure stampigliatura o timbratura indelebile oppure altro mezzo idoneo non removibile e non cancellabile a scelta dell'aggiudicatario) riportante il nome della ditta ed il codice di fornitura 09/2016. Tale elemento identificativo dovrà essere collocato in posizione facilmente accessibile e comodo alla lettura ma in modo da non ledere assolutamente l'estetica del bene (ad esempio: se trattasi di armadio, all'interno dello stesso; se trattasi di sedia, sotto il sedile).

2.3 – Garanzia e servizio di manutenzione

La ditta aggiudicataria deve garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di essi e su richiesta della stazione appaltante, l'assistenza tecnica necessaria al ripristino della corretta funzionalità per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna dei beni attestata dal documento di trasporto (DdT) redatto come da indicazioni di cui all'articolo precedente del presente capitolato. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire l'eliminazione dei difetti e/o malfunzionamenti, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovessero necessitare. Gli interventi dovranno essere effettuati tempestivamente e comunque non oltre il termine massimo di 15 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. Qualora la ditta non adempia a tale obbligo, l'Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da terzi e di porre, a carico della ditta inadempiente, la spesa sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della ditta stessa.

2.4 - Verifica fornitura

I materiali consegnati saranno sottoposti a verifica di conformità. Gli arredi eventualmente rifiutati in sede di verifica, poichè non rispondenti alle caratteristiche fissate, dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente e comunque non oltre il termine massimo di 20 gg. dalla comunicazione formale della stazione appaltante con altri idonei. Ove il fornitore non provvedesse nel termine fissato, saranno applicate le penali previste nell'Art. 10 del presente capitolato. Qualora in sede di verifica vengano riscontrate difformità, vizi, malfunzionamenti dei materiali ed attrezzature fornite, questi verranno immediatamente contestati per iscritto alla ditta, che dovrà provvedere all'eliminazione dei difetti entro il termine massimo di 20 gg. dalla comunicazione formale dell'Amministrazione.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture

L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.



ART. 4 - SUBAPPALTO

Le forniture oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della fornitura dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 5 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 7 - PERSONALE

7.1 - Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

7.2 - Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

7.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio Responsabile di Commessa, di provata e adeguata capacità al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

ART. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE



Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- 1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- 2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione:
- 3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
- 5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura dopo la consegna degli arredi in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti <u>il Codice Univoco Ufficio</u> che è una informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data di emissione del mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stazione appaltante (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

9.1 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



9.2 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLI – PENALITÀ

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli in tema di esecuzione in danno e risoluzione del contratto, qualora la consegna di una o più parti della fornitura sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare – salvo eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stazione appaltante stessa, oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici – previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- 1. Qualora la consegna e l'installazione avvengano con ritardo rispetto al termine stabilito, la stazione appaltante applicherà una penale pari all' 1% per ogni giorno maturato di ritardo calcolata sull'importo della fornitura non eseguita puntualmente.
- 2. In caso di ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei materiali, la stazione appaltante potrà applicare una penale pari al 2% per la prima decade di ritardo, calcolata sull'importo corrispondente alla fornitura non sostituita o risultata difforme o viziata, fino ad un massimo di due decadi.

Per qualsiasi disservizio e/o danno causati dall' aggiudicatario in occasione dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà avvalersi, a sua scelta, mediante trattenuta, calcolata in base alla gravità dell'evento, sui crediti dell'aggiudicataria per le consegne effettuate.

ART. 11 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

- 1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
- 2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
- 3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.
- 4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 - RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture verifica la regolarità delle forniture.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.



ART. 16 - STIPULAZIONE CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 attraverso l'invio telematico, tramite piattaforma Consip, all'aggiudicatario della lettera di affidamento della fornitura.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

ART. 17 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Antonio Calvano Funzionario della Sezione Istruzione e Formazione.

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Antonio Calvano.

Il Dirigente Dott.ssa Patrizia Bellagamba

Documento sottoscritto con firma digitale